















ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G.M. GISELLU" - DORGALI

Via Lamarmora, 56 08022 Dorgali (NU) C.F. 93043360911 Tel. 0784 96107 Fax 0784 94891 http://www.istitutocomprensivodorgali.edu.it e-mail nuic871007@istruzione.it nuic871007@pec.istruzione.it

CIRCOLARE N. 18

Dorgali, 15 settembre 2022

A tutto il personale Agli Atti Alla Bacheca Argo Al Sito web

OGGETTO: Disposizioni permanenti sulla vigilanza degli studenti e sulla sicurezza

Si riporta all'attenzione del personale quanto previsto dalle norme contrattuali che fissano gli obblighi di vigilanza e sorveglianza del personale docente e ATA, per garantire agli studenti la sicurezza durante i vari momenti dell'attività educativa, tenendo anche conto dell'esigenza di assumere misure precauzionali per la prevenzione del Covid-19.

VIGILANZA DEGLI STUDENTI

Accoglienza/ingresso e uscita

I docenti assumono la responsabilità della vigilanza degli studenti cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e sono tenuti ad assistere all'uscita degli studenti medesimi.

La scuola è responsabile dell'incolumità degli studenti esclusivamente all'interno dell'edificio scolastico e degli spazi di pertinenza (aree esterne) ed entro gli orari di funzionamento, stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Durante l'orario scolastico la vigilanza degli studenti è affidata agli insegnanti di classe, ma in caso di necessità può essere affidata anche al collaboratore scolastico per un tempo breve, di dieci minuti al massimo. I docenti non possono lasciare gli studenti incustoditi. Prima di assentarsi, in caso di necessità, debbono affidare la classe ad altra persona adulta di norma collaboratore scolastico o docente.

Sui collaboratori scolastici incombe l'obbligo della vigilanza sugli accessi all'edificio che, di regola, debbono rimanere chiusi, tranne per quei momenti riservati all'ingresso e all'uscita.

Al termine delle lezioni gli studenti non possono uscire autonomamente da scuola se non debitamente autorizzati dalle famiglie, mediante sottoscrizione di modulo inviato dalla scuola all'inizio dell'anno scolastico. I bambini della Scuola dell'Infanzia devono essere accompagnati e ritirati dai genitori o altra persona maggiorenne da loro delegata.

Per nessun motivo, durante le lezioni gli studenti possono allontanarsi autonomamente dalla scuola. Il genitore che, con carattere di eccezionalità e per validi motivi, venga a prendere il figlio per permettergli un'uscita anticipata ovvero lo accompagni successivamente all'orario di ingresso, deve firmare in apposito registro alla presenza del collaboratore scolastico incaricato.

E' responsabilità del docente segnalare tempestivamente sul registro elettronico le assenze e l'orario di ingresso in ritardo o di uscita anticipata degli studenti.

In caso di reiterate entrate e uscite fuori orario, i docenti sono tenuti a informare il Dirigente o i suoi collaboratori e a prendere in considerazione la saltuarietà della frequenza e i limiti nella puntualità in sede di valutazione del comportamento.

Si raccomanda pertanto alle famiglie il rispetto dell'orario di ingresso, evitando ritardi che determinano anche per la classe un'inopportuna interruzione del lavoro.

Gli alunni frequentanti i plessi della scuola dotati di cortili devono attendere il suono della campanella di inizio delle lezioni dentro il cortile della scuola, evitando di sostare sui marciapiedi esterni per il pericolo rappresentato dagli autoveicoli in transito.

Gli alunni che raggiungono la scuola in bicicletta, una volta entrati nei cortili della scuola devono condurre la bicicletta a mano e parcheggiarla nelle apposite rastrelliere o in un luogo che non crei intralcio.

Vigilanza degli studenti durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli studenti durante le attività didattiche spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano.

1) Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti di docenti e studenti). A tal fine i collaboratori scolastici non devono allontanarsi dall'area assegnata, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare il referente di plesso e il Direttore SGA. I collaboratori scolastici possono riprendere comportamenti scorretti o rischiosi degli studenti, richiamandoli a porre attenzione alla particolarità della situazione segnalata.

2) Compiti dei docenti

Il docente ha l'obbligo di vigilare e di tutelare gli studenti che gli sono affidati (gruppo classe, piccolo gruppo, classe allargata con studenti di altre classi ecc.), per tutta la durata del servizio.

Può consentire a un allievo per volta di uscire durante le ore di lezione per recarsi ai servizi igienici. Occorre evitare che gli studenti si allontanino dall'aula durante la lezione, nello specifico è fatto divieto di procedere all'allontanamento di allievi dall'aula per motivi disciplinari.

In linea di massima, il docente è responsabile dell'alunno quando lo lascia uscire dall'aula, quindi deve accertarsi del motivo e controllare il rientro dello stesso in classe.

Nel caso in cui per la vigilanza dell'allievo si ritenga di dover ricorrere all'ausilio del collaboratore scolastico, il docente dovrà assicurarsi della sua presenza nell'area/piano di competenza, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità.

E' fatto divieto ai docenti di assentarsi arbitrariamente dall'aula e lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione. In caso di necessità il docente ha l'obbligo, prima di allontanarsi dall'aula, di incaricare della vigilanza, per un tempo limitato e strettamente necessario, un collaboratore scolastico o altro docente in servizio nell'area/piano dell'edificio in cui si trova la classe. Il docente assicura la vigilanza del proprio gruppo classe in occasione di eventuali spostamenti per raggiungere altri locali come palestra, laboratori, mensa etc.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, incontri con esperti. Il docente in servizio durante queste attività non lascia

la classe all'esperto (personale estraneo alla scuola e, quindi, privo del dovere della vigilanza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

Durante la lezione il docente deve assicurarsi che l'attività didattica proposta non sia potenzialmente pericolosa e che non si creino dal punto di vista disciplinare situazioni tali da generare rischi per l'incolumità degli allievi.

Vigilanza degli studenti durante la ricreazione

1) Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono puntuali nel segnalare con il suono della campanella l'inizio e il termine della ricreazione, rispettando gli orari stabiliti.

Durante la ricreazione sono tenuti a presidiare con particolare attenzione gli anditi, specie nella zona antistante ai servizi igienici. Intervengono in caso di necessità e richiamano gli alunni a un comportamento corretto, qualora ne ravvisino la necessità. Riferiscono al docente di classe ogni eventuale difficoltà o problema.

2) Compiti dei docenti

Il docente ha l'obbligo di vigilare gli alunni durante la ricreazione, non allontanandosi dalla classe per nessun motivo. Deve evitare che si creino situazioni di gioco pericolose che possano mettere a repentaglio l'incolumità degli allievi. Le finestre durante la ricreazione devono stare chiuse.

Nel caso in cui gli studenti vengano accompagnati in giardino o al campo per la ricreazione, la sorveglianza deve essere sempre accurata e il docente deve assicurarsi di avere sempre in vista gli alunni, in modo da intervenire subito per evitare situazioni di rischio.

Vigilanza degli studenti durante i cambi di orario/avvicendamento tra i docenti nelle classi

1) Compiti dei collaboratori scolastici

Per assicurare la continuità della vigilanza degli studenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza degli studenti da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli studenti dando, nel contempo, avviso all'Ufficio di segreteria e ai collaboratori del Dirigente dell'imprevisto affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

2) Compiti dei docenti

E' necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula a un'altra deve essere effettuato rapidamente.

Gli insegnanti, al suono della campanella, si recheranno il più celermente possibile nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

Qualora il docente abbia terminato il proprio orario di insegnamento, attenderà l'arrivo del collega che lo deve sostituire, salvo avvisare i collaboratori del Dirigente in caso di mancata presentazione del docente titolare dell'ora e assicurarsi che si sia provveduto alla sostituzione.

Per favorire il cambio di turno e garantire continuità nella vigilanza degli studenti, i docenti che entrano in servizio in ore intermedie o che hanno avuto un'ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campanella, già davanti all'aula interessata per consentire un cambio rapido del docente sul gruppo classe.

Nel caso una classe fosse sprovvista di docenti, mentre il referente di plesso dispone le sostituzioni, il personale docente delle classi viciniori, ove avvisato in tal senso, coadiuva nella sorveglianza, anche richiamando gli studenti ad osservare comportamenti adeguati.

Vigilanza degli studenti durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli studenti devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra. Spetta ai docenti di Scienze motorie accompagnare gli studenti dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, in casi eccezionali, tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione dei collaboratori scolastici. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita dalla scuola.

Vigilanza degli studenti durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli studenti durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare gli insegnanti nel rapporto di uno ogni dieci/quindici studenti salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più studenti diversamente abili, viene designato un accompagnatore fino a due studenti disabili.

ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI DEGLI STUDENTI

In caso di infortunio il docente è tenuto a prestare assistenza immediata allo studente infortunato e ad avvisare il preposto della sicurezza nel plesso o, in sua assenza, chi ne fa le veci. Spetta al preposto chiamare subito i genitori, il medico o il 118, in base alla gravità dell'infortunio.

La segnalazione dell'avvenuto infortunio, nello stesso giorno, deve essere fatta al Dirigente o ai suoi collaboratori dal docente che al momento dell'infortunio aveva la responsabilità della classe e deve essere accompagnata da una relazione dettagliata dell'accaduto; la relazione deve essere consegnata e protocollata direttamente presso gli Uffici di segreteria. Nel caso in cui la classe sia stata affidata, momentaneamente, dal docente responsabile a un collaboratore scolastico, dovrà essere lo stesso docente a redigere tale segnalazione indicando il motivo per il quale la classe era affidata al collaboratore scolastico e il nominativo del collaboratore scolastico a cui aveva temporaneamente affidato la classe.

In caso di infortuni durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, occorre ugualmente segnalare con tempestività il fatto anche ai gestori del sito, della struttura recettiva o del mezzo di trasporto in cui si verificasse l'eventuale infortunio. Ciò allo scopo di garantire la copertura da parte dell'agenzia assicurativa competente.

NORME SULLA SICUREZZA E LA TUTELA DELLA SALUTE

Si ricorda che le strutture della scuola presentano alcune possibilità di rischio: è compito di tutti vigilare affinché non avvengano incidenti, segnalando, se è il caso, particolari comportamenti rischiosi e situazioni pericolose. A tale proposito si ricorda che sono state attivate le procedure previste dalle norme sulla sicurezza e prevenzione, alle quali ognuno è tenuto ad attenersi.

È preciso dovere di tutto il personale conoscere il piano di emergenza della scuola, partecipare alle prove di evacuazione dei plessi e partecipare ai corsi di formazione ed informazione sulle problematiche della sicurezza.

Rischio ed emergenza

Tra il personale interno sono individuati i Preposti e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e

Protezione dell'Istituto nonché le figure sensibili addette al Primo soccorso ed alla Prevenzione incendi ed emergenza con il compito di:

- individuare situazioni di possibile rischio/pericolo sia all'interno dell'edificio sia nell'area di pertinenza/utilizzo e segnalarle al Dirigente Scolastico;
- collocare vicino al telefono i numeri telefonici per il pronto intervento;
- segnalare, ove possibile, eventuali anomalie dei dispositivi;
- curare che le uscite di emergenza siano sempre sgombre e funzionanti;
- coordinare annualmente due esercitazioni di simulata uscita in emergenza (di norma, all'inizio dell'anno scolastico e in primavera);
- tenere i necessari contatti con il Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Istituto.

Obblighi dei lavoratori

Tutto il personale deve operare con riguardo alla tutela della propria sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle proprie azioni o omissioni.

Ogni lavoratore deve:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite;
- utilizzare correttamente i materiali, le apparecchiature, gli utensili, le attrezzature e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare ai preposti eventuali deficienze nelle attrezzature/apparecchiature e ogni condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- adoperarsi in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre la situazione di pericolo, dandone tempestiva informazione ai preposti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione dispositivi di sicurezza o segnaletici;
- non compiere di propria iniziativa atti o operazioni di non competenza che possano compromettere la propria o l'altrui sicurezza;
- contribuire, insieme al datore di lavoro e ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro:
- prendere visione dei piani di emergenza dei locali ove operano e di controllare la praticabilità ed efficienza delle vie di fuga;
- rispettare la normativa antifumo;
- rispettare le norme sulla Privacy.

I collaboratori scolastici devono in particolare:

 durante le operazioni di pulizia dei locali nonché di pulizia dei bambini della Scuola dell'Infanzia e degli studenti diversamente abili utilizzare i "dispositivi di protezione individuali".

Sicurezza degli studenti

La sicurezza fisica degli studenti è la priorità assoluta. Gli insegnanti devono vigilare e prestare la massima attenzione in ogni momento della giornata scolastica e durante ogni tipo di attività (didattica, ludica, accoglienza, ecc.), perché venga previsto ed eliminato ogni possibile rischio. Si precisa a tal proposito che, in base alle disposizioni del D.lgs 81/2008, ogni docente è considerato un "preposto" alla sicurezza, per i propri studenti, cioè "persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico

conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione".

Gli insegnanti in particolare devono:

- rispettare rigorosamente l'orario di assunzione del servizio (se si tratta della prima ora, devono essere presenti cinque minuti prima dell'ingresso degli alunni);
- controllare scrupolosamente la classe sia negli spazi chiusi sia in quelli aperti;
- stare fisicamente in prossimità degli studenti, perché la vigilanza sia effettiva;
- applicare le modalità di plesso per accoglienza, la ricreazione, l'uscita;
- programmare e condurre le attività in modo che sia effettivamente possibile un reale controllo ed un tempestivo intervento;
- valutare la compatibilità delle attività che si propongono con i tempi, gli spazi e l'ambiente;
- porre attenzione alla disposizione degli arredi e all'idoneità del materiale didattico e degli attrezzi e custodire il materiale didattico in armadi chiusi;
- non collocare scatole e oggetti sugli armadi, né introdurre nelle aule suppellettili e materiale non a norma;
- non consentire l'uso di palle e palloni in vicinanza di vetri e lampioni o in altre situazioni a rischio;
- porre attenzione a strumenti e materiali (sassi, legni, liquidi...) che possono rendere pericolose attività che di per sé non presentano rischi particolari;
- usare materiali contenenti solo sostanze atossiche (tempere, colla, cancellina, ecc);
- richiedere agli studenti l'assoluto rispetto delle regole di comportamento.

Durante l'attività didattica gli zaini devono essere lasciati in luogo idoneo in modo da non costituire intralcio in caso di spostamenti per l'aula o di evacuazione rapida dell'edificio.

Durante la ricreazione, sia che si svolga in classe, sia che si svolga in giardino o al campo, gli studenti non devono mai restare incustoditi e il docente deve assicurarsi di avere costantemente in vista gli allievi, intervenendo tempestivamente in caso di giochi o atteggiamenti potenzialmente rischiosi.

Il personale ausiliario, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente regolamento, in relazione alla sicurezza deve:

- svolgere mansioni di sorveglianza degli studenti in occasione di momentanea assenza degli insegnanti;
- tenere chiuse e controllate le uscite;
- controllare la stabilità degli arredi;
- tenere chiuso l'armadietto del primo soccorso;
- custodire i materiali per la pulizia in spazio chiuso, con le chiavi collocate in luogo non accessibile agli studenti;
- pulire e disinfettare scrupolosamente i servizi igienici;
- tenere asciutti i pavimenti o utilizzare l'apposito segnale in caso di pavimento bagnato;
- non lasciare incustodito il carrello per le pulizie.

Somministrazione di farmaci

Nell'ambiente scolastico devono essere disponibili solo i parafarmaci per le eventuali medicazioni di primo soccorso. Per casi particolari relativi a motivi terapeutici di assoluta necessità, che richiedano da parte degli studenti l'assunzione di farmaci durante l'orario di frequenza, il Dirigente Scolastico si attiene alle Raccomandazioni del 25 novembre 2005, prot. n. 2312 emanate

congiuntamente dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Ministro della salute.

La somministrazione può avvenire solo dietro specifica autorizzazione e vede coinvolti, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità:

- la famiglia dell'alunno o chi esercita la potestà genitoriale;
- la scuola (Dirigente Scolastico, personale docente e ATA);
- i servizi sanitari (il medico di base e la ASL competente territorialmente);
- gli enti locali (operatori assegnati in riferimento al percorso d'integrazione scolastica e formativa dell'alunno).

Dietro richiesta formale scritta avanzata dai genitori, corredata da apposita certificazione medica attestante lo stato di malattia dell'allievo con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), il Dirigente Scolastico si attiva affinché la stessa venga soddisfatta per cui:

- individua il luogo idoneo per la conservazione e somministrazione dei farmaci;
- autorizza, qualora richiesto, i genitori dell'alunno ad accedere ai locali scolastici durante le ore di lezione per la somministrazione dei farmaci;
- verifica la disponibilità del personale docente e ATA a somministrare i farmaci all'alunno, qualora non siano i genitori stessi a farlo.

Il personale docente e ATA viene individuato tra coloro i quali abbiano seguito corsi di pronto soccorso ai sensi del D. lgs. n. 81/2008 o apposite attività di formazione promosse dagli Uffici Scolastici regionali, anche in collaborazione con le ASL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi Sociali e le Associazioni.

Qualora non vi sia alcuna disponibilità da parte del personale alla somministrazione, il Dirigente Scolastico può stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali del territorio o, se anche tale soluzione non risulta possibile, con i competenti assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato.

Se nessuna delle soluzioni sopra indicate fosse possibile, il Dirigente allora ne dovrà dare comunicazione alla famiglia e al Sindaco del Comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Nei casi in cui si riscontri l'inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza, si ricorrerà al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso.

E' fatto assoluto divieto ai docenti e al personale ATA di provvedere alla somministrazione dei farmaci al di fuori della suddetta regolamentazione. Qualsiasi problema legato a una inosservanza di tali disposizioni può determinare una responsabilità con risvolti di natura penale.

Pertanto si richiamano i genitori e il personale all'osservanza delle procedure.

Introduzione di alimenti a scuola

Il D.lgs. 193/07 che ha recepito i regolamenti UE 852, 853, 854 e 882 del 2004 che disciplinano l'intero settore, vieta di introdurre a scuola dolci o alimenti fatti in casa e non confezionati presso panetterie, pasticcerie e comunque presso esercizi pubblici abilitati alla produzione di cibo.

Pertanto, tenendo conto che l'introduzione nella scuola di alimenti è sempre rischiosa per motivi igienico-sanitari, in caso di festeggiamenti all'interno dell'istituto o anche in caso di altre attività in qualche modo connesse alle classi, eventuali dolci o altri alimenti offerti devono essere prodotti in stabilimenti registrati, quindi presentarsi confezionati e provvisti di apposita etichetta e rispettare la normativa vigente sulla salute alimentare.

E' inoltre necessario, prima di far consumare agli alunni alimenti o bevande, ottenere dai genitori specifica autorizzazione.

Si ribadisce che gli alimenti preparati in casa possono essere destinati solo all'uso personale degli alunni che li hanno portati.

Divieto di fumo

È assolutamente vietato fumare in ogni spazio all'interno degli edifici scolastici e negli spazi di pertinenza (cortili esterni). Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate agli addetti antifumo di plesso in qualità di preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile;
- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle e trasmettere la documentazione al Dirigente per i provvedimenti di competenza.

Tutto il personale, docente e ATA, è tenuto al controllo sul divieto di fumo.

Si ricorda che l'Istituto Comprensivo ha adottato uno specifico Regolamento antifumo, consultabile al link: https://trasparenza-pa.net/?codcli=SC27356&node=126236&page=2

Formazione Sicurezza

Le iniziative di formazione ai sensi del D. Lgs, n. 81/2008 costituiscono obbligo di servizio, pertanto le eventuali assenze devono essere preventivamente comunicate e opportunamente documentate; parimenti, per le attività di formazione che comportano un investimento di carattere finanziario da parte della scuola, è necessario da parte del personale garantire una partecipazione costante e continuativa.

Circolazione di mezzi all'interno dell'area scolastica

Allo scopo di lasciare completamente liberi gli spazi esterni affinché siano nella piena disponibilità degli alunni e degli studenti per le attività didattiche e ricreative all'aperto, è stato interdetto l'accesso alle automobili nel cortile della Scuola Secondaria di primo grado e nel cortile di tutto il complesso di via F.lli Cervi.

I genitori dei bambini frequentanti la Scuola dell'Infanzia di via Cervi, accederanno attraverso l'ingresso sul lato nord, nella zona antistante al parchetto di Paschedda. L'accesso dalla circonvallazione di via Kennedy resterà solo pedonale.

Sarà consentito il passaggio esclusivamente ai veicoli di accompagnatori di alunni con disabilità, ai mezzi di emergenza o ai veicoli del personale della mensa esclusivamente per le operazioni di carico e scarico.

Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente le presenti disposizioni.

Si rimanda alle specifiche circolari e ai regolamenti già approvati per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente documento.

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Cei (firmato digitalmente)